

ID. 1249060

Pratica: 2021/05 01/000018

Lugo, 26/06/2023

Servizio SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N . 6 8 0

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 163/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO - PROCEDIMENTO R.G. N. 449/2021 IN MERITO A SANZIONE DISCIPLINARE COMMUNATA DALL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE DELLA CITTA' DI FINALE EMILIA (MO). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale di Finale Emilia n. 196 del 20/12/2017 di adesione all'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;

- la convenzione stipulata in data 21/12/2017 tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Finale Emilia "Rinnovo della convenzione fra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ANCI Emilia Romagna, il Comune di Finale Emilia e altri enti, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" - acquisita al protocollo dell'Unione n. 73803 del 21/12/2017;

- l'art. 2 paragrafo 6 della suddetta convenzione cita "Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziali presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti";

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le "Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" Numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016";

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la "Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016";

- i paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

"Il Servizio Legale dell'Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell'affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all'Unione. (...)

La Giunta dell'Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell'Ente nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione di avviare la procedura per l'individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.";

Considerato che:

- con ricorso presentato ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Modena - Sezione Lavoro da parte di un dipendente del Comune di Finale Emilia (MO) per ottenere l'impugnazione del provvedimento disciplinare del Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione comunicato in data 11/03/2021 avente prot. ris. n. 16111, consistente nella irrogazione di sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore di retribuzione;

- l'atto di Giunta Unione n. 155 del 02/12/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna deliberava di resistere nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Modena – Sezione Lavoro, notificato in data 24/05/2021 (agli atti dell'Ente con prot. n. 32992 di pari data) proposto da un dipendente del Comune di Finale Emilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Annicchiarico del Foro di Bologna, contro la Città di Finale Emilia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e si dava inoltre mandato al Responsabile del Servizio Legale per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e quindi per incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- la determina n. 1639 del 09/12/2021 con la quale il Responsabile del Servizio Legale procedeva ad affidare, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all'Avv. Chiara Ceccolini con Studio Legale in Rimini, il servizio di patrocinio e difesa legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (CIG ZD3343D886) conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, per resistere in sede giudiziale innanzi al Tribunale di Modena – Sezione Lavoro – Procedimento R.G. N. 449/2021 nel ricorso presentato da un dipendente del Comune di Finale Emilia;

Preso atto che:

- con sentenza n.163/2023 depositata in data 18/04/2023 relativa alla causa iscritta al n. 449/2021 R.G., promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c.. innanzi al Tribunale di Modena - Sezione Lavoro presentato da A.F. contro il Comune di Finale Emilia (MO) e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Giudice del Lavoro di Modena *"definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: annulla la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore di retribuzione irrogata ad A.F. dall'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA con provvedimento notificato via pec in data 11 marzo 2021; ordinando la restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo; condanna l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, € 286 per esborsi ed € 1314,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA"*;

- la sentenza in argomento è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello (30 giorni), all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Finale Emilia, datore di lavoro del sig. A.F., in data 30/05/2023 con termine ultimo per la proposizione dell'appello ravvisabile nel giorno 29/06/2023, rappresentandosi quindi una MASSIMA urgenza per le attività difensive da predisporre a tutela degli interessi dell'Ente;

- con delibera n. 81 del 22/06/2023 immediatamente esecutiva, la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui in oggetto, avanti la Corte d'Appello di Bologna al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

- tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la

predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- tramite la precitata delibera si è precisato che il Comune di Finale Emilia rimborserà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in applicazione dell'art. 2 paragrafo 6 della convenzione approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 56 del 15/11/2017 e che a tal fine il Comune di Finale Emilia finalizzerà risorse sul proprio bilancio in misura corrispondente;

Atteso che:

- il codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire

l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il termine ultimo per la proposizione dell'appello avanti la Corte di Appello di Bologna è ravvisabile nel giorno 29/06/2023;

- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia di ricorso da presentare avanti la Corte di Appello di Bologna volto ad ottenere l'impugnazione della sentenza n.163/2023 del Tribunale di Modena e depositata in data 18/04/2023, per le ragioni meglio descritte in premessa, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia di contenzioso del lavoro pubblico e, nello specifico, in materia di contenzioso disciplinare;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022) e, in ragione del principio di*

buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere in data 06.06.2023 un'offerta economica all'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, della quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata anche la rilevante esperienza professionale maturata nella materia di diritto del lavoro pubblico;

- è pervenuta l'offerta dell'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini interpellato, acquisita agli atti al numero di protocollo 45869 del 12/06/2023, corredata della documentazione richiesta che si conserva agli atti del fascicolo legale;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale Avv. Chiara Ceccolini comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica in materia di contenzioso del lavoro pubblico e, nello specifico, in materia di contenzioso disciplinare;

- il preventivo offerto dall'Avv. Chiara Ceccolini, risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii. nonché da ultimo dal D.M. 147/2022 e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto nello specifico ha tenuto conto del valore ipotizzato della controversia da € 1.100,00 a € 5.200,00;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico in via diretta al predetto legale Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, con Studio Legale in Rimini, Via Roma n. 20, C.F. CCCCHR75H54H294B, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all' Avv. Chiara Ceccolini, del Foro di Rimini, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 2.719,18 come di seguito illustrato da suddividersi in:

Onorari	€ 2.000,00
Spese generali 15%	€ 300,00
Spese di trasferta	€ 242,00
Tot. Imponibile	€ 2.542,00
4% CPA	€ 101,68
Subtotale	€ 2.643,68

Spese anticipate in vs. nome e per vs. conto (ex art. 15 DPR 633/72)	€ 73,50
Bollo in fattura	€ 2,00
Totale Fattura	€ 2.719,18

- oltre alle spese di trasferta, citate nel preventivo dell'Avv. Chiara Ceccolini di cui sopra, per le quali varrà il rimborso chilometrico previsto dal tariffario forense (0,50 €/Km) e considerando la distanza tra lo Studio Legale e la Corte di Appello di Bologna, la distanza è di km 121 a tratta, significa che per ogni udienza (tendenzialmente due), il numero dei km da conteggiare saranno 242 per un importo di € 121,00 per ciascuna udienza;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Chiara Ceccolini per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di **€ 2.719,18** (comprensivo di onorari e spese di trasferta);

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Unione n. 11 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014);
- con delibera di Giunta Unione n. 24 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato attività organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;
- con delibera di Giunta Unione n. 25 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);
- con delibera di Consiglio Unione n. 17 del 26/04/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2022 (art. 151, commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. 267/2000);

Vista la Legge di Bilancio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29/12/2022);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamato l'articolo 229, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che rimanda l'efficacia del nuovo Codice al 1° luglio 2023;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. ZA03BACCE2 - nonchè gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 179, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 ad oggetto "Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della deliberazione della Giunta Unione n. 81 del 22/03/2023 alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza n. 163/2023 depositata in data 18/04/2023 notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello (30 giorni), all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Finale Emilia, datore di lavoro del sig. A.F., in data 30/05/2023, con termine ultimo per la proposizione dell'appello ravvisabile nel giorno 29/06/2023 relativa alla causa iscritta al n. 449/2021 R.G., promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c.. innanzi al Tribunale di Modena - Sezione Lavoro presentato da A.F. contro il Comune di Finale Emilia (MO) e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, affinché la Corte di Appello di Bologna esamini e respinga i motivi della sentenza in argomento, compresa l'individuazione di un legale professionista esterno dotato di comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro pubblico, da incaricare data l'urgenza in via diretta;

- di affidare l'incarico legale nel giudizio in argomento all'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, con Studio Legale in Rimini, Via Roma n. 20, C.F. CCCCHR75H54H294B, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 81/2023 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto Studio Legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 100% direttamente dal Comune di Finale Emilia e che a tal fine il Comune di Finale Emilia finalizzerà risorse sul proprio a favore dell'Unione;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 2.719,18 (comprensiva di onorari € 2.000,00, spese generali 15% € 300,00, CPA 4% € 101,68, Bollo in fattura € 2,00 e spese di trasferta € 242,00) al Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 81 del 22/06/2023, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST .
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.9 9.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 163/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO - PROCEDIMENTO R.G. N. 449/2021 IN MERITO A	CECCOLINI CHIARA , 03999780400 ,VIA ROMA, 20,47900,RIMINI,RM, SECONDO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT93L03296016010000 67320409	2023/1368/ 1	€ 2.719,18	

		SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA DALL'UFFICIO ASSOCI - CIG:ZA03BACCE2				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

- di rettificare l'accertamento assunto sul Bilancio dell'Unione 2023/2025 – annualità 2023, per l'entrata presunta di € 3.200,00 derivante dal rimborso all'Unione delle spese legali da parte del Comune di Finale Emilia, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST .
AC C	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01.02 .003 / Cap:0035UE - Art:2514 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA N. 163/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MODENA IN RIFERIMENTO A RICORSO EX ART. 414 C.P.C. . PROPOSTO DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI	COMUNE DI FINALE EMILIA,00226970366 ,VIA MONTE GRAPPA, 6,41034,FINALE EMILIA,MO,REGOLA RIZZAZIONE ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO)	2023/466/1	€ -480,82	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le

variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'**esercizio 2023** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
- d) Il codice identificativo di gara (CIG **ZA03BACCE2**), nel campo ad esso dedicato
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183 comma 7 del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" **"INCARICHI"** ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: AVV. CHIARA CECCOLINI

- codice fiscale: CCCCHR75H54H294B

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 2.719,18

- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva della Corte di Appello di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Comune di Finale Emilia;
- al professionista incaricato AVV. CHIARA CECCOLINI del Foro di Rimini

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli

